



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

---

N. 259 Reg. Gen.

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA QUATTRO

**N. 17**

**del 04-08-2021**

**OGGETTO:**

TARI ANNO 2021 (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI). APPROVAZIONE RUOLO.

## Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Graziano Solaro

### Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che all'art. 8 comma 1 recita: "Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento".
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

**Visto** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

**Richiamato** l'art. 107 del D.l. di cui al paragrafo precedente, convertito in L. 27 del 24.04.2020, il quale al comma 5 recita testualmente: « I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva

adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

**Atteso** che con deliberazione del Consiglio Comunale del 20.07.2020, n. 19, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario 2020 e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, venivano approvate anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 saranno ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021.

**Rammentato** che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune di Prali al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando , inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale

**Verificato che** il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi

**Rilevato che** in ottemperanza all'art. 8 della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif, l'Ente Territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del Pef e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

**Vista** la deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio ACEA Pinerolese n. 10 in data 28.12.2020 con la quale venivano approvati i PEF comunali 2020;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 02.02.2021, n. 2, mediante la quale è stato deliberata, tra l'altro:

*"...2. Di prendere atto del Piano Finanziario annualità 2020, allegato alla presente (Allegato 1), approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 10 del 28/12/2020, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa.*

*3. Di dare atto che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito nel tempo massimo di tre anni, a decorrere dal 2021, come previsto dal D.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 27 del 24.04.2020, il cui art. 107, comma 5....;*

**Ribadito** che con riferimento alle tariffe TARI per l'anno 2021, ai sensi dell'art.1 comma 683 della L.147/13, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**Preso atto** della proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 marzo 2021 al 31.05.2021 con l'art. 3, comma 2 del D.L. 30 aprile 2021, n. 56;

**Visto** l'art. 30, comma 5), del D.L.22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 il quale prevede, tra l'altro, che *"...5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della*

tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile...";

**Vista** la deliberazione dell'Assemblea Consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 7 in data 11.06.2021 con la quale venivano approvati i PEF comunali 2021;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 29.06.2021, n. 23, mediante la quale è stato deliberato, tra l'altro:

- 1) Di prendere atto del Piano Finanziario annualità 2021, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale, approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 7 dell'11.06.2021, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa;
- 2) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2021 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall' allegato alla presente deliberazione sotto la lettera b) per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio ACEA Pinerolese al fine della trasmissione sul portale dedicato previsto da ARERA;
- 4) di dare atto che le suddette tariffe entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2021 in forza della normativa in premessa citata;
- 5) di stabilire, come stabilisce, a norma dell'art. 17, comma 3, del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (Tari)" le seguenti scadenze per il pagamento del tributo 2021:
  - a) I rata 10 ottobre 2021;
  - b) Il rata o soluzione unica 10 dicembre 2021;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 29.06.2021, n. 24, mediante la quale è stato deliberato, tra l'altro:

- 1) di introdurre, limitatamente all'anno 2021, le seguenti agevolazioni TARI connesse all'emergenza COVID-19:
  - Utenze non domestiche: azzeramento, della parte variabile della TARI per il periodo 01.01.2021 - 31.05.2021;

**VISTO** il riepilogo contabile degli avvisi di pagamento, la cui risultanza finale per l'anno 2021 è il seguente:

Numero pratiche	1.797
Numero fatture	1.504
Tassa Base	134.969,97
Riduzioni	7.782,97
Agevolazioni da regolamento	1.727,64
Agevolazioni covid-19	3.702,12
Addizionale tributo provinciale	6.088,28
<b>Totale Ruolo</b>	<b>127.485,51</b>

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

## **DETERMINA**

di approvare e rendere esecutivo il ruolo per l'anno 2021 relativo della componente tari (tributo servizio rifiuti), nelle risultanze descritte in premessa, precisando che esso viene posto in riscossione in due rate scadenti il 10 ottobre 2021 e 10 dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2021;

di disporre l'emissione di avvisi bonari ai contribuenti;

di precisare che l'introito del ruolo sarà regolarmente previsto sulla risorsa cap. 1027, Codice di Bilancio 1.01.01.51.000 del Bilancio 2021 - gestione competenza.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Graziano Solaro

Determina n. **17 del 04-08-2021**

AREA QUATTRO

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Prali, li 06-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 06-10-2021

Prati, li 06-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prati, li 06-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)